

n° 658/2016 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,
all'udienza dell'08.05.2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente

tra

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orecchioni, come
da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano;

- ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona
del Ministro *pro tempore*;

-resistente contumace-

avente ad oggetto: pubblico impiego scolastico- mobilità docenti.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 27.10.2016 la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere docente con contratto a tempo indeterminato, assunta in ruolo nell'a.s. 2016/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della l. n. 107/2015, nella cosiddetta "fase C" del piano di assunzioni, con sede provvisoria di servizio presso l'Istituto Superiore "[redacted]"; di aver partecipato alle operazioni di mobilità territoriale del personale docente per l'a.s. 2016/17, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08 aprile 2016, per la Scuola Secondaria di secondo grado, indicando, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale citata, le preferenze territoriali provinciali dove poter ottenere il trasferimento; che, pur avendo richiesto una sede nella provincia di Chieti e successivamente nelle altre province abruzzesi, veniva assegnata presso l'ambito 001 del Veneto, nonostante nella provincia di Chieti risultino tuttora disponibili numerosi posti vacanti per la



medesima tipologia di insegnamento della ricorrente (AD03 sostegno), tra cui proprio quello presso l'Istituto Superiore "[REDACTED]", in cui ha ottenuto l'assegnazione provvisoria; che successivamente si avvedeva che nelle province di Chieti, Teramo, Pescara e L'Aquila, indicate tra le prime in ordine di preferenza, erano rimasti in servizio docenti, dettagliatamente indicati in ricorso, in possesso di un punteggio inferiore a quello vantato dalla medesima.

Ha censurato, pertanto, la palese disparità di trattamento e la manifesta illogicità dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione resistente chiedendo di accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale ella è stata trasferita nell'ambito territoriale 001 del Veneto, l'annullamento di detto trasferimento, con ordine rivolto al Ministero di disporre che ella possa continuare a prestare servizio presso l'istituto "[REDACTED]" o, in subordine, presso l'ambito territoriale di Lanciano o, comunque, in Provincia di Chieti, sulla base delle preferenze indicate nella propria domanda di mobilità e del punteggio posseduto.

Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiarata la contumacia del Ministero convenuto, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza la stessa è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.

Anzitutto non pare porsi nel presente giudizio un problema d'integrazione del contraddittorio o d'individuazione di controinteressati. Difatti, dalla documentazione agli atti del presente procedimento risulta che vi siano posti ancora disponibili nell'ambito territoriale di prima scelta della ricorrente.

Orbene, costituisce oggetto del contendere la correttezza dell'operato dell'amministrazione convenuta laddove, all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale 001 della Regione Veneto, mentre altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con un punteggio inferiore, sono stati assegnati alle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza.

Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.

A norma dell'art. 1 co. 108 lett. c) della Legge 13.7.2015 n. 107 *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e*



successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

La procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNI 08.04.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi. Con riferimento alla Fase C, per cui si procede, ha stabilito che *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Lo stesso CCNI, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;



c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti di docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza” con la precisazione che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Come già condivisibilmente statuito da parte della giurisprudenza di merito che ha esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. tra le altre, Trib. Taranto, ord. 10.01.2017; Tribunale Foggia, ord. 21.12.2016; Trib. Venezia, ord. 22.11.2016), la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”* va intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Difatti, a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza. Ad ogni docente era inoltre assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, costituito da un punteggio base fisso, cui poteva aggiungersi un punteggio variabile spettante solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune (per ricongiungimento al coniuge ovvero per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo nel comune richiesto).

Ora, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione non era possibile per l'amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”.



Per contro, non trova aggancio normativo la tesi sostenuta da altra parte della giurisprudenza di merito secondo cui il punteggio posseduto da ciascun docente rappresenterebbe solo un criterio successivo ed eventuale e la scelta si opererebbe solo sulla base dell'ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda, con formazione di tante graduatorie quante sono le preferenze espresse.

Ebbene, nel caso in esame, in cui non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dalla parte ricorrente, non può non prendersi atto che quest'ultima è stata assegnata presso l'ambito territoriale 001 Regione Veneto, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore, hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.

Peraltro, il Ministero, non costituendosi in giudizio, non ha fornito qualsivoglia giustificazione sia in merito alla posposizione della parte ricorrente rispetto ad altri docenti comparabili pur con punteggio inferiore, che alla disposta assegnazione della medesima presso l'Ambito Veneto 001. Né il Ministero ha allegato e dimostrato la sussistenza di titoli di precedenza vantati dai docenti che sono risultati assegnatari delle sedi indicate dal ricorrente in via prioritaria.

Dunque, non può che rilevarsi che il comportamento della pubblica amministrazione resistente sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta il provvedimento di trasferimento deve ritenersi illegittimo.

Ne discende che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di correttezza, buona fede, di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con conseguente condanna del Miur ad assegnare la parte ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale di Lanciano, o comunque, nella Provincia di Chieti, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

-in accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del provvedimento di trasferimento della parte ricorrente nell'ambito territoriale 001 della Regione Veneto, condanna il Miur ad assegnare la parte



ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale di Lanciano o, comunque, nella Provincia di Chieti, tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto;

-condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.400,00 per onorario, oltre compenso forfettario del 15%, Iva e cap, come per legge.

Così deciso in Lanciano, all'udienza dell'08.05.2017.

IL GIUDICE DEL LAVORO

- *dott.ssa Cristina Di Stefano* -

